

2. Nel caso in cui l'accordo fosse prorogato oltre il momento in cui tutti gli Stati membri applicheranno lo stesso dazio alle importazioni effettuate nell'ambito del contingente, verrà esaminato in qual modo la presente decisione debba essere modificata.

Articolo 2

La delegazione della Comunità facente parte della Commissione mista di cui all'articolo IV dell'accordo è composta dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e della Commissione della Comunità Economica Europea.

La presidenza di detta delegazione viene esercitata dal rappresentante della Commissione della Comunità Economica Europea e la vicepresidenza dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio.

La delegazione della Comunità coordina la propria posizione in seno alla Commissione mista conformemente alle abituali procedure comunitarie.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 ottobre 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. de BLOCK

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 1963

**per la conclusione di un accordo commerciale fra la Comunità Europea
e il Governo imperiale dell'Iran**

(63/574/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 111, 114 e 228,

Vista la decisione del Consiglio del 1° e 2 aprile 1963 che autorizza la Commissione ad aprire i negoziati con l'Iran ai fini della conclusione di un accordo commerciale,

Vista la decisione del Consiglio del 30 e 31 maggio 1963 che conferisce un mandato supplementare alla Commissione per il proseguimento dei negoziati,

Vista la relazione della Commissione,

DECIDE :

Articolo 1

È concluso a nome della Comunità l'accordo commerciale tra la Comunità Economica Europea e l'Iran. L'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo ed a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 14 ottobre 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. de BLOCK

ALLEGATO

**ACCORDO COMMERCIALE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E
IL GOVERNO IMPERIALE DELL'IRAN**

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, da una parte
IL GOVERNO IMPERIALE DELL'IRAN, dall'altra,

Determinati a consolidare e ad ampliare le relazioni economiche e commerciali esistenti tra l'Iran e i paesi membri della Comunità Europea,

Consapevoli dell'importanza di uno sviluppo armonioso del commercio tra le Parti contraenti,

HANNO DECISO di concludere un accordo commerciale e a tal fine hanno designato come plenipotenziari

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA :

il sig. Leo de Block
presidente in carica del Consiglio
della Comunità Economica Europea e
segretario di Stato per gli affari esteri dei Paesi Bassi

il sig. Walter Hallstein
presidente della Commissione della Comunità Economica Europea

IL GOVERNO IMPERIALE DELL'IRAN :

il sig. Ali Naghi Alikhani
ministro dell'economia

il sig. Khosrow Hedayat
ambasciatore, capo della Missione del Governo imperiale dell'Iran
presso le Comunità Europee

I quali hanno convenuto le disposizioni che seguono :

Articolo I

Per la durata del presente accordo, i dazi della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea applicabili ai prodotti indicati nella tabella che segue sono sospesi fino al livello indicato per ciascuno di essi nella tabella stessa.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
58.01 A	Tappeti di lana o di peli fini, a punti annodati	32 % con una riscossione massima di 4,5 u.c. per m ²
08.04 B	Uve secche	7,2 %
08.12 A	Albicocche secche	7 %
ex 16.04 A	Caviale (uova di storione)	24 %

Articolo II

La Comunità s'impegna ad aprire annualmente e a suddividere tra gli Stati membri, alle condizioni che essa stabilisce, un contingente tariffario non discriminatorio di uve secche (sottovoce 08.04 B) ⁽¹⁾ di volume pari al 15 % delle importazioni annue provenienti da paesi terzi non associati alla Comunità, sulla base delle ultime statistiche comunitarie disponibili.

I dazi doganali applicabili in ciascuno degli Stati membri della Comunità alle loro importazioni nei limiti del contingente sono calcolati sulla base della tariffa doganale comune sospesa fino al 2 %.

Articolo III

Il Governo imperiale dell'Iran considera favorevolmente, tenuto conto dei propri programmi di sviluppo economico, le possibilità di un armonioso ampliamento degli scambi commerciali con la Comunità e si dichiara pronto a studiarli in seno alla Commissione mista di cui all'articolo IV.

Articolo IV

È istituita una Commissione mista composta di rappresentanti della Comunità, da una parte, e di rappresentanti del Governo imperiale dell'Iran, dall'altra. La Commissione mista veglia alla buona esecuzione dell'accordo ed esamina l'evoluzione degli scambi tra la Comunità e l'Iran; può inoltre suggerire agli organi competenti i mezzi atti a migliorarli.

La Commissione mista si riunisce una volta all'anno. Riunioni straordinarie possono essere convocate di comune accordo in caso d'urgenza a richiesta di una delle Parti contraenti.

La presidenza è esercitata a turno da ciascuno delle due delegazioni.

Articolo V

Il presente accordo è concluso per la durata di tre anni. Esso potrà essere prorogato per il periodo di un anno rinnovabile su accordo delle due parti.

Articolo VI

Il presente accordo entrerà in vigore il 1° dicembre 1963, corrispondente al 10 azar dell'anno 1342 del calendario iranico.

⁽¹⁾ A condizione che questi prodotti non siano importati in imballaggi superiori a 15 kg.

Articolo VII

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua francese, italiana, olandese, tedesca e persiana, ciascuno di detti testi facendo ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici ottobre millenovecentosessantatrè, corrispondente al ventidue mehre dell'anno milletrecentoquarantadue del calendario iranico.

Sostituzione di un membro del Comitato del Fondo sociale europeo

(63/575/CEE)

Durante la sessione del 23 e 24 settembre 1963, il Consiglio della Comunità Economica Europea ha deciso di nominare il sig. Franco Galluppi membro del Comitato del Fondo sociale europeo, in sostituzione del sig. Bruno Corti, dimissionario.

Il sig. Franco Galluppi è stato nominato fino allo scadere del mandato del sig. Bruno Corti, cioè fino al 26 settembre 1964.

La decisione è stata portata a conoscenza dell'interessato, il quale ha accettato la nomina.
